

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 maggio 2022

Approvazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, del tesserino attestante la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente. (22A03610)

(GU n.143 del 21-6-2022)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno l'approvazione del modello del tesserino attestante la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente da un istituto di investigazione privata;

Visto l'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) che subordina l'esercizio dell'attivita' di investigazione privata al previo conseguimento di un'apposita licenza rilasciata dal Prefetto;

Visto l'art. 257-bis, comma 1, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto n. 635 del 1940, ai sensi del quale il titolare dell'istituto di investigazione privata richiede la licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. anche per coloro che, nell'ambito del medesimo istituto, svolgono professionalmente l'attivita' di investigazione e ricerca;

Visto l'art. 260-quater del regio decreto n. 635 del 1940, che istituisce la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., prevedendo, al comma 5, che la medesima commissione esprima un parere obbligatorio sugli schemi dei decreti ministeriali previsti dal titolo IV del predetto regio decreto n. 635 del 1940;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale spettano all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i compiti di produzione e fornitura delle carte-valori;

Considerato che il tesserino attestante la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente ha la natura di carte-valori, in quanto possiede entrambe le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559;

Acquisito il parere espresso dalla citata Commissione consultiva centrale di cui all'art. 260-quater del regio decreto n. 635 del 1940, nella seduta del 12 aprile 2022, che ha espresso, all'unanimita', un parere favorevole senza condizioni;

Ritenuta la necessita', al fine di dare attuazione al citato art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, di procedere all'approvazione del modello del tesserino attestante la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente da un istituto di investigazione privata;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina l'approvazione del modello del tesserino attestante, a norma dell'art. 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente da un istituto di investigazione privata, stabilendo, altresì, le procedure in base alle quali le prefetture-uffici territoriali del Governo rilasciano il predetto tesserino.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «T.U.L.P.S.», il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

b) «regio decreto n. 635 del 1940», il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

c) «istituto di investigazione privata», l'istituto autorizzato a svolgere attività di investigazione, di ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati, ai sensi dell'art. 134, primo comma, del regio decreto n. 773 del 1931;

d) «titolare di istituto di investigazione privata», colui che esegue investigazioni o ricerche o raccoglie informazioni per conto di privati;

e) «investigatore dipendente di istituto di investigazione privata», colui che svolge professionalmente l'attività di investigazione e ricerca nell'ambito di un istituto di investigazione, di ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati;

f) «tesserino degli investigatori privati», il tesserino attestante, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata o di investigatore dipendente dai medesimi istituti;

g) «Prefettura», la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;

h) «carte-valori», i prodotti individuati con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

1) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

2) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

Art. 2

Modello del tesserino

Il tesserino degli investigatori privati e degli investigatori privati dipendenti, previsto dall'art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, e' predisposto su carte-valori, conformemente al modello descritto nell'Allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

L'Allegato A stabilisce anche le dimensioni, il formato e le caratteristiche di sicurezza del tesserino.

Art. 3

Procedura per il rilascio del tesserino

1. Il tesserino e' rilasciato dalla Prefettura sulla base della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. rilasciata o rinnovata al titolare dell'istituto di investigazione privata o all'investigatore privato dipendente dall'istituto di investigazione privata.

2. La produzione, la stampa e la personalizzazione del tesserino

attestante la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata o di investigatore privato dipendente spettano all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. A tal fine, la Prefettura comunica i dati anagrafici e gli estremi della licenza dell'interessato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, utilizzando l'apposito modulo cartaceo predisposto dal medesimo Istituto, il quale provvede alla stampa e alla personalizzazione del tesserino e al conseguente invio alla Prefettura per la consegna all'interessato.

3. Il Ministero dell'interno corrisponde all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i costi relativi alla produzione, stampa e personalizzazione dei tesserini, nonche' quelli relativi alla spedizione dei medesimi tesserini alle Prefetture per la consegna agli interessati.

Art. 4

Validita' del tesserino

1. Il tesserino degli investigatori privati e degli investigatori privati dipendenti ha una validita' pari a quella della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. al titolare o al dipendente dell'istituto di investigazione privata e non puo' essere rinnovato.

2. All'atto del rinnovo della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., la Prefettura provvede a rilasciare all'interessato un nuovo tesserino, ritirando contestualmente quello scaduto.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Prefettura, nei casi di smarrimento, furto o deterioramento, puo' emettere un duplicato del tesserino rilasciato e in corso di validita'. A tal fine, l'interessato produce alla Prefettura la relativa denuncia presentata ad un ufficio o comando delle Forze di polizia.

Art. 5

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua registrazione presso la Corte dei conti.

2. Dalla data di cui al comma 1, le Prefetture provvedono al rilascio del tesserino in occasione del rilascio o del primo rinnovo della licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. gia' concessa al titolare dell'istituto di investigazione privata o all'investigatore privato dipendente.

3. Fino al momento del rilascio del tesserino, i titolari di istituti di investigazione privata e gli investigatori privati dipendenti dai medesimi istituti dimostrano la propria qualita', ai sensi dell'art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, esibendo copia della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. di cui sono titolari congiuntamente ad un documento di identita' in corso di validita'.

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2022

Il Ministro: Lamorgese

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1372

Caratteristiche del tesserino degli investigatori privati

Parte di provvedimento in formato grafico

Caratteristiche del tesserino degli investigatori privati

Il tesserino degli investigatori privati realizzato nel formato carta mm 70x100 è dotato di elementi di sicurezza ai fini dell'anticontraffazione (filigrana "Italia turrita" con fibrille fluorescenti invisibili e visibili stampata con grafica di sicurezza, inchiostri di sicurezza e inchiostri UV, plastificazione con pouch trasparente a protezione della tessera).

Le Tabelle 1 e 2 riportano il tesserino di riconoscimento.

Il contenuto di ciascun campo è personalizzato utilizzando il font Arial.

Tabella 1

CAMPO		ETICHETTA	POSIZIONE	FORMATO	DATI CONTENUTI
Titolo del documento		TESSERA RICONOSCIMENTO INVESTIGATORE PRIVATO	Fronte / Zona 1	-	Nel campo è riportata la stringa fissa "INVESTIGATORE PRIVATO".
Numero del tesserino		-	Fronte / Zona 2	5 caratteri numerici (es. 12345)	Il campo indica il numero che identifica univocamente il documento.
		MINISTERO DELL'INTERNO	Fronte / Zona 3		Nel campo è riportata la stringa fissa della denominazione del Ministero emittente.
Fotografia		-	Fronte/ Zona 4	Dimensioni (altezza x larghezza): 30x38 mm	Il campo contiene la fotografia del titolare a colori
Cognome del titolare		COGNOME	Fronte / Zona 5	2 righe. Massimo 30 caratteri a riga	Il campo indica il cognome in maiuscolo del titolare del documento. Il cognome può essere disposto su due righe qualora superi il numero massimo di caratteri previsto sulla prima riga (n.30).
Nome del titolare		NOME	Fronte / Zona 6	2 righe. Massimo 40 caratteri a riga	Il campo indica il nome del titolare del documento. Il nome può essere disposto su due righe qualora superi il numero massimo di caratteri previsto sulla prima riga (n.40).
Luogo e data di nascita		DATA E LUOGO DI NASCITA	Fronte / Zona 7	2 righe. Massimo 40 caratteri a riga Le informazioni sono codificate nel seguente formato: • GG.MM.AAAA • Comune di nascita (sigla, provincia)	Il campo indica la data e il luogo di nascita del titolare. Le informazioni possono essere disposte su due righe qualora superino complessivamente il numero massimo di caratteri previsto sulla prima riga (n.40)
Sesso		SESSO	Fronte / Zona 8	"M": Maschio "F": Femmina	Il campo indica il sesso del titolare.
Cittadinanza		CITTADINANZA	Fronte / Zona 9	3 caratteri alfabetici	Il campo indica la nazionalità del titolare nel formato 3letter code secondo la normativa ICAO 9303
Firma del titolare		=	Fronte / Zona 10	=	Nel campo è riportata la stampa digitalizzata della firma del titolare del documento.
Firma rilasciante	dell'autorità	-	Fronte / Zona 11	-	Nel campo è riportata la stampa digitalizzata della firma dell'Amministrazione che ha provveduto al rilascio del documento



Tabella 2

CAMPO	ETICHETTA	POSIZIONE	FORMATO	DATI CONTENUTI
Inizio validità	DATA DI RILASCIO	Retro / Zona 12	GG.MM.AAAA	Il campo indica la data di inizio della validità del documento
Fine validità	DATA DI SCADENZA	Retro / Zona 13	GG.MM.AAAA	Il campo indica la data di scadenza del documento.
Numero della licenza	NUMERO DELLA LICENZA	Retro / Zona 14	L'informazione è codificata nel seguente formato: • numero licenza (XXXXX)	Nel campo è riportato il numero della licenza del titolare.
Autorità rilasciante	PREFETTURA RILASCIANTE	Retro / Zona 15	Massimo 45 caratteri.	Informazione relativa all'organo rilasciante
Istituto di appartenenza	ISTITUTO DI APPARTENENZA	Retro / Zona 16	Massimo 45 caratteri a riga	Denominazione dell'Istituto di appartenenza del titolare della tessera che può essere disposto su due righe qualora superi il numero massimo di caratteri previsto sulla prima riga (n.45).
Qualifica del titolare	QUALIFICA	Retro / Zona 17	TITOLARE DIPENDENTE	Il campo riporta l'informazione della qualifica come titolare o dipendente dell'istituto di investigazione
	TIMBRO	Retro / Zona 18		Il campo riporta il timbro identificativo digitalizzato della denominazione del Ministero emittente.

Nelle immagini che seguono è specificata la disposizione delle diverse zone di cui si compone il *layout* grafico del documento.



Tessera N. **00000**

Cognome
ROSSI

Nome
Bianca

Data e luogo di nascita
10.10.1968
Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (VA)

Sesso **F** Cittadinanza **ITA**

Firma del titolare _____ Firma dell'autorità rilasciante _____



Data di rilascio **01.06.2021** Data di scadenza **01.06.2023**

Numero della licenza
0123456789

Prefettura rilasciante
Roma

Istituto di appartenenza
Istituto Investigazione Privata Roma

Qualifica
Titolare

22A03610

DECRETO 29 aprile 2022.

Disciplina per l'attribuzione ai segretari comunali di fascia «C» della titolarità in sedi singole o convenzionate tra i 3001 e i 5000 abitanti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 12-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, secondo cui: «in applicazione dei principi previsti dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, e previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici»;

Vista, inoltre, la previsione di cui alla lettera *c*) del sopra citato comma 1 dell'art. 12-*bis*, ai sensi del quale: «con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,

con le modalità di cui all'art. 10, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera *b*) del presente comma»;

Visto l'art. 10, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo cui il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio direttivo per l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla definizione dei criteri e delle modalità necessari ai fini dell'attuazione della normativa illustrata in precedenza;

Vista la proposta del Consiglio direttivo per l'albo nazionale, approvata nella seduta del 20 aprile 2022;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 27 aprile 2022;

